

NOTIZIARIO *del Fisco*

CIRCOLARE N. 12 DEL 23.12.2025

ISSN 2465-3543

IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2

APPROFONDIMENTI

- Delega unica per i servizi online dell'Agenzia delle Entrate Pag. 4
- Interconnessione tra POS e registratori telematici dal 2026 Pag. 5
- Dichiarazioni di intento Pag. 6
- Verifica dei ricavi per contribuenti forfetari Pag. 7
- Omaggi di beni con l'estero Pag. 8



STRUMENTI OPERATIVI

- Riconciliazione saldi bancari al 31.12 Pag. 9
- Delibera dei compensi agli amministratori Pag. 10
- Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta Pag. 11
- Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata Pag. 12



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Libro giornale e partitari contabili Pag. 13
- Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno Pag. 14
- Limiti per contabilità ordinaria e semplificata Pag. 15
- Sconti e premi in natura esposti in fattura Pag. 16
- Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo Pag. 17



NON SOLO IMPRESA

- Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2026 Pag. 18
- Quote Albo autotrasportatori 2026 Pag. 19
- Assicurazione contro gli infortuni domestici Pag. 20
- Correzione dati catastali Pag. 21



AGEVOLAZIONI

- Finanziamento per la valorizzazione di disegni e modelli Pag. 22
- Credito d'imposta imballi riciclati Pag. 23



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di gennaio 2026 Pag. 24



- GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO
- SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD



[Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario](#)

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl

- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN

Partita Iva: 01392340202

Registro Imprese di Mantova n. 01392340202

Capitale sociale € 210.400 interamente versato

Sito web: www.ratio.it

E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli

Vicedirettore: Stefano Zanon

Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda

Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortolotto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

RIDUZIONE INTERESSI LEGALI

- Con il D.M. 10.12.2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13.12.2025, n. 289 è stabilito che dal 1.01.2026 gli interessi legali del 2% in ragione d'anno, applicabili fino al 31.12.2025, si riducono dello 0,40%, e, quindi, saranno pari al 1,60%. Tale variazione renderà più leggero il costo del ravvedimento operoso dal 2026.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI DI NON QUOTATE

- In risposta in Commissione Finanze alla Camera, il Ministero dell'Economia ha chiarito che, per il calcolo della rivalutazione delle partecipazioni di società non quotate, il valore normale dei titoli non negoziati in mercati non regolamentati è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente determinato sulla base di una perizia giurata di stima. Non è possibile sostituire tale criterio con un altro rimesso all'autonomia del perito.

VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento "Verbali del collegio sindacale di società non quotate", strutturato in sezioni tematiche per fasi dell'attività: dall'insediamento alla verifica dei requisiti di indipendenza, fino alle procedure di vigilanza periodica su aspetti come la conformità legale o la sicurezza sul lavoro.

OMESSO VERSAMENTO IVA E RATEAZIONE IN CORSO

- La Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 38438/2025, ha ritenuto che non si possa commettere il reato di omesso versamento dell'Iva quando il contribuente ha ottenuto la rateazione dal Fisco e l'ha onorata o la sta onorando, potendosi applicare il D.Lgs. 84/2025, anche per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma, essendo più favorevole all'imputato.

CONTRIBUTI COVID DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO

- La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone, con la sentenza n. 677/2025, ha stabilito che i contributi Covid a fondo perduto previsti dai decreti Sostegni (D.L. 41/2021) e Sostegni-bis (D.L. 73/2021) non hanno natura tributaria e la competenza sugli atti di recupero spetta al giudice ordinario. La Corte ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla base della sentenza n. 124/2025 della Corte costituzionale, ritenendo i contributi in oggetto assimilabili a quelli previsti dal decreto Rilancio e dal decreto Ristori.
- Dal punto di vista pratico, non essendo più atti autonomamente impugnabili dinanzi alle corti tributarie, potrebbe non essere più applicabile l'art. 6-bis dello Statuto del contribuente in materia di contraddittorio preventivo.

NON IMPOSIBILITÀ IVA NEL TRASPORTO MERCI

- L'art. 12 D.Lgs. 4.12.2025, n. 186 (c.d. delega fiscale) prevede la non imponibilità Iva dei trasporti internazionali di merci estesa anche nel caso in cui intervengano degli intermediari che operano in nome e per conto dell'esportatore, importatore o titolare del regime di transito. Non essendo previsto un periodo transitorio, la disposizione è in vigore già dal 13.12.2025, modificando l'attuale impostazione (contenuta nella risposta a interpello 392/2022).

NOVITÀ SU VERSAMENTI E DICHIARAZIONI DI ACCISE SU GAS ED ENERGIA ELETTRICA

- L'Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 32/2025, ha chiarito che dal 2026 cambiano i termini delle scadenze dei versamenti e delle dichiarazioni di accise su gas naturale ed energia elettrica.
- Infatti, i soggetti obbligati dovranno versare l'accisa entro la fine di ogni mese e presentare 2 dichiarazioni semestrali, a settembre e a marzo, in sostituzione dell'attuale dichiarazione annuale.
- Sempre dal 2026, l'importo iniziale della cauzione sarà pari al 15% dell'accisa annuale e dovrà essere aggiornato trimestralmente in base alla media dei 3 mesi precedenti. Il mancato adempimento comporta la revoca dell'autorizzazione o della licenza.
- Inoltre, le comunicazioni mensili dei quantitativi fatturati dovranno essere inviate entro la fine del mese successivo.

ACCESSO DELLA GUARDIA DI FINANZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

- La Cassazione, con l'ordinanza n. 28338/2025, ha sostenuto che per l'accesso fiscale agli studi professionali in locali a uso promiscuo è necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica, indipendentemente dalla presenza di gravi indizi, che servono solamente quando gli spazi sono destinati esclusivamente ad abitazione.
- Inoltre, la corretta qualificazione del locale come promiscuo deve basarsi su una verifica concreta dell'agevole collegamento tra ambiente di lavoro e area domestica, non potendo attribuire valore prevalente, in via automatica, alle risultanze del processo verbale di constatazione.



COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI DI SOGGETTI DIVERSI

- L'Agenzia delle Entrate, con risposta all'interpello 12.11.2025, n. 291, ha ribadito una posizione recentemente espressa nella risposta n. 246/2025, secondo cui il ricorso alla compensazione tra crediti e debiti tributari riconducibili a soggetti diversi, a prescindere dal "nomen iuris" e dalla forma degli strumenti negoziali utilizzati per la circolazione dei debiti tributari, configura un illegittimo accolto fiscale.

CASSA INTEGRAZIONE E OBBLIGO DI INFORMARE DI ALTRA ATTIVITÀ LAVORATIVA

- L'art. 22 L. 182/2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281/2025, dispone per i dipendenti beneficiari di cassa integrazione l'obbligo di informare "immediatamente" il proprio datore di lavoro di avere intrapreso un'attività lavorativa. La novità, operativa dal 18.12.2025 con l'entrata in vigore della legge, è introdotta come modifica dell'art. 8 D.Lgs. 81/2015, che disciplina la compatibilità dei trattamenti Cig con lo svolgimento di attività lavorativa (c'è l'incompatibilità di principio) e per i quali il lavoratore già deve informare l'Inps per evitare la sanzione della decaduta dalla Cig.

DELEGGHE UNICHE PER I SERVIZI ONLINE

- L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricordano che è disponibile un file con l'elenco delle deleghe attive e le relative scadenze all'interno dell'area riservata agli intermediari, al fine di monitorare e gestire i rinnovi.
- Secondo le nuove indicazioni, le deleghe uniche devono essere trasmesse dall'intermediario all'Agenzia delle Entrate tramite i canali digitali, ma può essere conferita dal contribuente tramite delega cartacea (sottoscritta con firma autografa e corredata di copia del documento d'identità) oppure elettronica (sottoscritta con firma elettronica conforme al Codice dell'amministrazione digitale).

CORREZIONE CODICE CUP NELLA FATTURA ELETTRONICA

- L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 563301/2025, stabilisce che attraverso la predisposizione di un apposito servizio web (raggiungibile nell'area riservata del proprio sito Internet) il cessionario/committente, o un intermediario dagli stessi delegato, può integrare o correggere il codice unico di progetto (Cup), quando mancante o errato, direttamente nella fattura elettronica di acquisto di beni e servizi incentivati.

PROROGA DETRAZIONE IVA AL 40% FINO AL 2028 SULLE AUTO

- Il Consiglio dell'Unione Europea, con la decisione n. 2025/2529 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 12.12.2025, proroga, per la sesta volta, l'autorizzazione comunitaria concessa all'Italia per limitare al 40% la detrazione dell'Iva relativa ai veicoli stradali a motore "a condizione che il veicolo non sia interamente utilizzato a fini professionali", fino al 31.12.2028.

LIBERTÀ DI STABILIMENTO ED ESTEROVESTIZIONE

- La Cassazione, con la sentenza n. 32743/2025, ha affermato che quando la residenza della controllante risponde a criteri effettivi, l'Agenzia delle Entrate non può contestare l'esterovestizione della società. In particolare, è stato sostenuto che ciascuno è libero di localizzarsi dove preferisce purché la scelta sia genuina e non sia effettuata mediante operazioni elusive, tese unicamente al vantaggio fiscale.

COMMERCIALISTA E SANZIONI PER L'UTILIZZO DELL'AI

- Il Consiglio nazionale dei dotti commercialisti e degli esperti contabili, con l'informativa n. 178/2025, ha chiarito che il mancato rispetto delle nuove regole in materia di intelligenza artificiale, contenute nel Codice deontologico e nel Codice delle sanzioni, può comportare la sospensione fino a 6 mesi dell'attività. In particolare, il commercialista deve informare in modo chiaro i clienti dell'utilizzo dell'AI nello svolgimento dell'incarico; tale AI deve comunque essere utilizzata come strumento di supporto, ma non può mai sostituire l'attività intellettuale o valutare e interpretare fatti e norme oggetto dell'incarico professionale.

CODICE DEGLI INCENTIVI: RIFORMA DEL SISTEMA DEI FINANZIAMENTI STATALI

- Il D.Lgs. 27.11.2025, n. 184, in Gazzetta Ufficiale 10.12.2025, n. 286, reca il "Codice degli incentivi" che entrerà in vigore il 1.01.2026. Si tratta di una riforma strutturale del sistema dei finanziamenti statali, il cui obiettivo è il riordino degli aiuti in funzione delle risorse disponibili, dei risultati attesi e dagli effetti determinati dagli incentivi anche a livello sociale e occupazionale.
- Il provvedimento abroga il sistema dei click day per accedere agli aiuti pubblici, concessione degli incentivi a imprese e professionisti, introducendo l'obbligo degli avvisi di conformarsi alle regole contenute in un "bando-tipo" definito dal Mimit, contenente gli elementi standardizzati riguardanti la cumulabilità delle agevolazioni, le cause di revoca e gli obblighi di monitoraggio.

DO approfondimenti

Delega unica per i servizi online dell'Agenzia delle Entrate

L'art. 21 D. Lgs. 1/2024 ha introdotto la delega unica che consente, con un'unica operazione, di comunicare i dati delle deleghe rilasciate agli intermediari riferite a uno o più servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, unificando anche le scadenze.

In particolare, dopo aver stipulato un accordo - in formato cartaceo o digitale - con il quale conferisce al proprio intermediario la delega vera e propria, il contribuente la rende efficace o, in altri termini, la "attiva" con una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione può essere effettuata anche dall'intermediario. Una volta attivate, le deleghe restano efficaci, salvo revoca o rinuncia, fino al 31.12 del 4° anno successivo a quello di conferimento. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.10.2024 è stato pubblicato il fac-simile della delega unica e sono state definite le modalità, esclusivamente digitali, per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle deleghe conferite, ai fini della loro attivazione. Non saranno, quindi, più previste modalità "analogiche" di comunicazione delle deleghe (ad esempio, presso lo sportello dell'ufficio territoriale o mediante l'invio di Pec), né modalità di accesso mediante codici consegnati ai deleganti. Il momento di passaggio alla delega unica è stato individuato nell'8.12.2025. Nell'area riservata agli intermediari dei siti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate-Riscossione è disponibile un file con l'elenco delle deleghe attive e le relative scadenze, utile per monitorare e gestire i rinnovi.

NUOVE MODALITÀ DI ATTIVAZIONE, MODIFICA, RINNOVO, REVOCA, RINUNCIA

Operazione/servizio					
		Cassetto Fiscale	Servizi di Fatturazione Elettronica	Acquisizione Dati ISA/CPB	Servizi Agenzia Entrate-Riscossione
CONTRIBUENTE	Attivazione	Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.			
	Revoca				
	Modifica	<ul style="list-style-type: none"> Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia. La variazione di uno o più dati (esempio: aggiunta/rimozione di un servizio) comporta la revoca della delega precedente e l'attivazione di una nuova delega con i dati e la scadenza aggiornati 			
	Rinnovo	Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 90° giorno prima della scadenza.			
INTERMEDIARIO	Attivazione	Trasmissione file xml (puntuale o massivo) sottoscritto elettronicamente dal contribuente.			
	Revoca				
	Modifica	Si procede inviando un nuovo file xml sottoscritto dal contribuente che comporta la revoca automatica della delega precedente e l'attivazione della nuova delega con i dati e la scadenza aggiornati.			
	Rinnovo	Stesse modalità previste per l'attivazione, a partire dal 90° giorno prima della scadenza.			
	Rinuncia	Online nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.			

PRECEDENTI MODALITÀ DI ATTIVAZIONE

Operazione/servizio				
	Cassetto Fiscale	Servizi di Fatturazione Elettronica	Acquisizione Dati ISA/CPB	Servizi Agenzia Entrate-Riscossione
CONTRIBUENTE	Online nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate o modulo cartaceo presso un ufficio dell'Agenzia.		Attivazione tramite delega al cassetto fiscale.	Online nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'intermediario deve poi accettare la delega.
INTERMEDIARIO	L'intermediario comunica i dati e il contribuente riceve al proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario stesso.	Invio telematico e verifica di elementi di riscontro della dichiarazione Iva/Redditi dell'anno precedente, per attivare la delega.	<ul style="list-style-type: none"> In assenza di delega al Cassetto Fiscale, invio di un file con l'elenco dei contribuenti deleganti. L'attivazione prevede la positiva verifica degli elementi di riscontro. 	L'intermediario comunica i dati e il contribuente riceve al proprio domicilio fiscale un codice di attivazione da consegnare all'intermediario stesso.



PRECEDENTI DELEGHE E NUOVA DELEGA UNICA A CONFRONTO



Interconnessione tra POS e registratori telematici dal 2026

La L. 207/2024 ha introdotto, dal 1.01.2026, l'obbligo per gli esercenti di **integrare i sistemi di pagamento elettronico (POS) con i registratori telematici (RT)**. Questa nuova misura mira a rafforzare la lotta all'evasione fiscale, garantendo maggiore trasparenza e controllo sui flussi finanziari e fiscali. Con provvedimento n. 424470/2025 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi.

<p>SOGGETTI</p> <p>Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, c. 1 D. Lgs. 127/2015¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 1, c. 74 L. 207/2024 ha stabilito che: <ul style="list-style-type: none"> la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri devono essere effettuate con strumenti tecnologici che garantiscano inalterabilità e sicurezza dei dati; lo strumento tramite il quale sono accettati i pagamenti elettronici (POS) deve essere collegato tecnicamente al registratore telematico, garantendo così la piena integrazione tra i processi di pagamento e quelli di registrazione. <p>Per esempio, un ristorante che accetta un pagamento di € 100 tramite carta di credito sarà obbligato, dal 2026, a utilizzare un sistema interconnesso. Con questo sistema il pagamento elettronico sarà automaticamente registrato e abbinato allo scontrino fiscale, eliminando eventuali discrepanze tra gli importi dichiarati e quelli incassati.</p>																		
<p>INTEGRAZIONE DEI SISTEMI</p>	<p>Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata.</p>																		
<p>PROCESSO DI INVIO DEI DATI</p>	<p>Fino al 31.12.2025</p> <p>I PSP sono tenuti a trasmettere i dati dei pagamenti digitali all'Agenzia delle Entrate tramite PagoPA S.p.A., che funge da intermediario tecnico.</p> <p>Dal 1.01.2026</p> <p>Viene meno l'intermediazione di PagoPA. I Prestatori di servizi di pagamento dovranno inviare le informazioni direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di Interscambio Flussi Dati (SID), con conseguente snellimento delle procedure e riduzione dei passaggi.</p>																		
<p>SANZIONI AMMINISTRATIVE</p>	<ul style="list-style-type: none"> La multa di € 100 per ogni trasmissione errata o omessa, prevista dall'art. 11, c. 2-quinquies D. Lgs. 471/1997, si applica anche alle violazioni relative alla memorizzazione e trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici, purché non incidano sulla liquidazione dell'imposta. La sanzione compresa tra € 1.000 e € 4.000, disciplinata dall'art. 11, c. 5 D. Lgs. 471/1997, è estesa ai casi di mancato collegamento tra il dispositivo per i pagamenti elettronici e il sistema di registrazione e trasmissione dei corrispettivi. 																		
<p>SANZIONI ACCESSORIE</p>	<ul style="list-style-type: none"> Le misure previste dall'art. 12, c. 2 D. Lgs. 471/1997, per le violazioni ripetute relative alla certificazione dei corrispettivi, sono applicate anche in caso di omissioni, ritardi o errori nella trasmissione dei dati sui pagamenti elettronici giornalieri. Le sanzioni dell'art. 12, c. 3 D. Lgs. 471/1997, che riguardano la mancata installazione dei registratori telematici, si applicano anche nel caso in cui non sia effettuato il collegamento tra il dispositivo per i pagamenti elettronici e il sistema di registrazione e trasmissione dei corrispettivi. 																		
<p>CONFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO REGIME</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Aspetto</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Fino al 31.12.2025</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Dal 1.01.2026</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Canale di trasmissione</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Tramite PagoPA S.p.A.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Diretto all'Agenzia delle Entrate tramite SID.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Dettaglio informazioni</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Limitato</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Esteso e dettagliato (codici fiscali, POS, importi, operazioni).</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Scadenza trasmissione</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Non definita</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Mensile, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Gestione esiti</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Non strutturata</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Ricevuta con esito; correzioni entro 5 giorni lavorativi.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Verifica periodica</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Non prevista</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">Fotografia di consistenza annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate.</td> </tr> </tbody> </table>	Aspetto	Fino al 31.12.2025	Dal 1.01.2026	Canale di trasmissione	Tramite PagoPA S.p.A.	Diretto all'Agenzia delle Entrate tramite SID.	Dettaglio informazioni	Limitato	Esteso e dettagliato (codici fiscali, POS, importi, operazioni).	Scadenza trasmissione	Non definita	Mensile, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo.	Gestione esiti	Non strutturata	Ricevuta con esito; correzioni entro 5 giorni lavorativi.	Verifica periodica	Non prevista	Fotografia di consistenza annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Aspetto	Fino al 31.12.2025	Dal 1.01.2026																	
Canale di trasmissione	Tramite PagoPA S.p.A.	Diretto all'Agenzia delle Entrate tramite SID.																	
Dettaglio informazioni	Limitato	Esteso e dettagliato (codici fiscali, POS, importi, operazioni).																	
Scadenza trasmissione	Non definita	Mensile, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo.																	
Gestione esiti	Non strutturata	Ricevuta con esito; correzioni entro 5 giorni lavorativi.																	
Verifica periodica	Non prevista	Fotografia di consistenza annuale da parte dell'Agenzia delle Entrate.																	

Nota¹

Rientrano, pertanto, i commercianti al minuto e i soggetti assimilati ex art. 22 D.P.R. 633/1972. Sono esclusi i soggetti esercenti attività spettacolistiche di cui alla tabella C allegata al D.P.R. 633/1972 per le quali la certificazione dei corrispettivi è assolta con il rilascio dei titoli di accesso tramite misuratore fiscale, biglietteria automatizzata o ricevuta/scontrino fiscale manuale (Interpello n. 298/2025).



Dichiarazioni di intento

Gli esportatori abituali possono inviare, a decorrere dal mese di dicembre, le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate allo scopo di effettuare acquisti non imponibili Iva con riferimento all'anno 2026. L'Agenzia delle Entrate, in sede di controllo, segnala al cedente e al cessionario, eventuali comportamenti non corretti, inibendo l'emissione delle fatture collegate.

ESPORTATORI ABITUALI

- Si acquisisce lo status di esportatore abituale quando è superiore al 10% la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 D.P.R. 633/1972 (senza tenere conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo Iva di cui agli artt. da 7 a 7-Septies D.P.R. 633/1972, per le quali vige comunque l'obbligo di emissione della fattura).
- L'esportatore abituale che intende acquistare senza Iva nel limite del **plafond disponibile** ha l'obbligo di **presentare telematicamente** all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di intento, prima dell'effettuazione dell'operazione ai fini Iva (art. 6 D.P.R. 633/1972). L'ammontare esposto nel modello è un importo presuntivo: le operazioni di verifica sull'esistenza o il superamento del plafond avranno ad oggetto il **plafond realmente utilizzato**, ossia le fatture emesse dal fornitore e ricevute dall'esportatore come non imponibili art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 633/1972.
- I fornitori, comunicati dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento acquisite dall'Agenzia delle Entrate, possono accedere alle informazioni relative alle dichiarazioni d'intento con i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, consultando il proprio **Cassetto fiscale**.
- L'art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 471/1997 prevede una **sanzione del 70%** dell'Iva (fermo restando il pagamento del tributo) per il cedente o prestatore che effettui cessioni non imponibili con dichiarazioni di intento **senza avere prima riscontrato**, per via telematica, l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento.

ESTREMI DICHIARAZIONE DI INTENTO NELLE FATTURE ELETTRONICHE

- Nella fattura elettronica, per le **operazioni non imponibili**, ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. c) D.P.R. 26.10.1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si devono riportare, oltre al codice N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", gli estremi per ogni dichiarazione d'intento nel blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>:
 - nel campo 2.2.1.16.1 <TipoData> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
 - nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
 - nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

PROCEDURA DI INVALIDAZIONE

- In caso di **esito irregolare** delle attività di analisi e di controllo, le **dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari** al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle Entrate **invia al soggetto emittente una comunicazione** che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.
- Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale.
- La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, **procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente**, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.
- In concomitanza con la **procedura d'invalidazione**, l'Agenzia delle Entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio PEC.



Verifica dei ricavi per contribuenti forfetari

Per poter continuare a fruire nel 2026 del regime forfetario è necessario non avere superato nel 2025 il limite di ricavi o compensi di € 85.000, posto che il monitoraggio su tale valore deve essere mantenuto costante anche durante tutto l'anno in quanto il superamento del limite di € 100.000 comporta la fuoriuscita immediata dal regime. Infatti, l'aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di € 85.000, ma comunque inferiore al limite di € 100.000, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell'anno in cui avviene il superamento (del limite di € 85.000), ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall'anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario. Il superamento del limite di € 100.000, invece, comporta la cessazione del regime forfetario a partire dal momento stesso del superamento e, conseguentemente, la possibilità di rettificare, nella dichiarazione Iva relativa all'anno del superamento, l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario.

SUPERAMENTO DEI LIMITI

LIMITE DI € 85.000

Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000 comporta l'applicazione del regime ordinario **dall'anno successivo**.

- La permanenza nel regime forfetario nel 2026, per chi già lo applicava nel 2025, dipende dall'ammontare dei ricavi o compensi incassati nel 2025 - anche laddove le operazioni sottostanti siano state effettuate in anni precedenti - senza tener conto dei ricavi o compensi documentati nel 2025, ma non incassati in quell'anno.
- L'ingresso nel regime forfetario nel 2026, per chi non lo applicava nel 2025, dipende dall'ammontare - al netto dell'Iva addebitata in rivalsa - dei ricavi conseguiti in base all'art. 109 Tuir, per coloro che hanno operato in contabilità ordinaria, o dei ricavi e compensi incassati, rispettivamente, per coloro che hanno adottato il regime contabile semplificato e per i professionisti.
- Se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione **dall'anno stesso**, a partire dal momento del superamento.
- Ai fini Iva, il regime cessa a partire dall'incasso della fattura che comporta il superamento del limite di € 100.000.
- **Ciò che rileva ai fini del superamento del limite di € 100.000 è l'incasso dei medesimi e non l'emissione della relativa fattura.** Ne discende che la fattura che comporta il superamento del limite di € 100.000 in corso d'anno, se emessa contestualmente all'incasso, deve esporre l'Iva a debito. Laddove, invece, l'incasso avvenga in un momento successivo all'emissione della fattura, in linea generale, gli obblighi ai fini Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo dell'anzidetta operazione e **dovrà essere, altresì, integrata la fattura alla quale l'incasso si riferisce, ancorché emessa antecedentemente all'incasso medesimo.**
- In definitiva, l'incasso del corrispettivo che ha comportato il superamento dei € 100.000 rappresenta per il contribuente la linea di demarcazione tra la fuoriuscita dal regime forfetario e l'ingresso nel regime ordinario, con i conseguenti adempimenti ai fini Iva (come, ad esempio, le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale).

LIMITE DI € 100.000

- **A partire dall'incasso (successivo all'emissione della fattura) che comporta lo sfioramento del limite di € 100.000**, in particolare, rientrano nel regime ordinario e devono essere fatturate con Iva:
 - l'operazione che ha generato l'incasso. Il contribuente deve assoggettare a imposta il corrispettivo, integrando con l'Iva il documento originariamente emesso in costanza di regime forfetario, ai sensi dell'art. 21, c. 1 D.P.R. 633/1972;
 - tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, ma non ancora fatturate al momento del suddetto incasso;
 - tutte le altre cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate successivamente al medesimo incasso e non ancora fatturate.

La **dichiarazione Iva** relativa all'anno nel quale è stata superata l'anzidetta soglia, pertanto, evidenzierà, oltre all'operazione il cui incasso ha comportato la fuoriuscita dal regime forfetario, tutte le operazioni (attive e passive) fatturate (pur essendo state effettuate in costanza di regime forfetario) successivamente all'incasso citato e tutte le operazioni (attive e passive) effettuate (e fatturate) successivamente all'incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime agevolato

- In ipotesi di superamento del limite di € 100.000 in corso d'anno, l'imposta non detratta in costanza di regime forfetario, ai fini dell'eventuale rettifica, è indicata nella dichiarazione Iva relativa all'anno del superamento, in applicazione dell'art. 19-bis2, c. 3 D.P.R. 633/1972.
- In particolare, il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario comporta la possibilità di rettifica dell'imposta sugli acquisti di beni ammortizzabili (a determinate condizioni) e di beni e servizi «non ancora ceduti o non ancora utilizzati» al momento dell'incasso del corrispettivo dell'operazione che comporta il superamento del predetto limite.



Omaggi di beni con l'estero

Con riferimento agli **acquisti di beni (anche gratuiti e quindi rientranti nella fattispecie degli omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia effettuati da soggetti passivi Iva** "stabiliti" in Italia, sovente il cedente non è "stabilito" ai fini Iva in Italia e lo stesso ha un rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta Iva in Italia.

Così come stabilito dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, l'Iva relativa a beni e servizi territorialmente rilevanti in Italia deve sempre essere assolta dal cessionario o committente soggetto passivo Iva "stabilito" in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del **reverse charge** (se il cedente/prestatore estero è un soggetto passivo "stabilito" in altro Paese della UE diverso dall'Italia) ovvero **autofattura** (se il cedente/prestatore passivo estero è extra-UE), ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini Iva in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (circolari n. 14/E/2010 e n. 36/E/2010).

Tipologia di operazione	Omaggi con soggetti di Paesi Ue
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione. Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	<ul style="list-style-type: none"> L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario. L'eventuale fattura non deve essere integrata, né serve l'autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Tipologia di operazione	Omaggi con soggetti di Paesi extra-Ue
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972. Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea. Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	<ul style="list-style-type: none"> Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972. Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	<ul style="list-style-type: none"> All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo. Ai fini dell'evasione di dazi ed Iva, la Dogana assume quale imponibile un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972. Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

EMISSIONE FATTURA DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE FISCALE ITALIANO

- Nell'operatività capita, comunque, sovente che il cedente/prestatore estero emetta fattura tramite il proprio rappresentante fiscale italiano ovvero identificazione diretta Iva in Italia indicando che l'operazione è "esclusa da Iva e soggetta ad inversione contabile ai sensi dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972".

- Tecnicamente tale fattura non risulta corretta; infatti, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 20.02.2015, n. 21/E ha chiarito che il documento emesso con indicazione della partita Iva italiana dal rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta di un soggetto passivo estero "stabilito" nella UE, per una cessione effettuata nei confronti di un soggetto passivo Iva "stabilito" ai fini Iva in Italia, sia da considerare non rilevante come fattura ai fini Iva e debba essere richiesta al suo posto la fattura emessa direttamente dal fornitore estero.** Il documento risulta, invece, corretto se oltre all'indicazione della partita Iva del rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta Iva vi siano anche tutti gli estremi del cedente estero comunitario (quindi, anche indicazione della partita Iva estera).

- Stante il contenuto della risoluzione n. 21/E/2015, sembra ragionevole ritenere che, nel caso in esame, la fattura emessa da un rappresentante fiscale italiano di **cedente/prestatore soggetto passivo extra-UE** non debba riportare, necessariamente, anche i dati di quest'ultimo.
- Ne consegue che la fattura emessa con i soli dati del rappresentante fiscale di soggetto extra-UE dovrebbe risultare corretta (art. 219-bis Direttiva n. 2006/112/CE) e quindi, senza la necessità di aggiungere le informazioni del cedente/prestatore extra-UE.



ASPECTI OPERATIVI



STRUMENTI OPERATIVI

Riconciliazione saldi bancari al 31.12

I conti accessi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di bilancio. I saldi dei conti bancari devono tenere conto di tutti gli assegni emessi e dei bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio, nonché degli incassi effettuati dalle banche o altre istituzioni creditizie e accreditati nei conti prima della chiusura dell'esercizio, anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la corrispondenza tra il saldo contabile e quello risultante dall'estrapto conto inviato dalla banca. Le eventuali differenze, per operazioni effettuate, ma non contabilizzate dalla banca o dall'azienda, devono risultare da un prospetto.

Denominazione/Ragione sociale ALFA S.r.l.

BILANCIO AL 31.12 anno "n"

Stato patrimoniale - C IV) Disponibilità liquide – Depositi bancari e postali

Azienda di credito: Banco di Roma c/c: 337701

Controllo bancario n.: Dicembre anno "n"

Saldo estratto conto bancario del 31.12 anno "n" (1).

+/- - 40,600,00

_____ - _____
_____ + 8 300 00

Saldo risultante in contabilità al 31.12. anno "r"

+/- - 42 600 00

Nota¹

- Il segno da indicare nella casella “Estratto Conto Bancario” è positivo qualora l’importo del saldo risulti a credito del correntista e negativo se viceversa.





Delibera dei compensi agli amministratori

In tema di accertamento delle imposte sui redditi e in materia di norme generali sui componenti del reddito di impresa vige il principio che pone, a carico del contribuente, la prova dei presupposti e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive dei ricavi. Peraltro, l'onere della prova dell'inerenza ha per oggetto la congruità dei medesimi. Ciò per la considerazione che il difetto di congruità si risolve in un difetto di inerenza. La prova investe, quindi, certezza, competenza e inerenza, al fine di assicurare la corretta imputazione del costo sostenuto in base alla normativa vigente.

L'art. 109, c. 4 Tuir dispone, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi di reddito non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Tuttavia, le spese e gli altri oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

Si ricorda che il compenso deve essere pagato, al massimo, entro il 12.01 per la deducibilità ai fini fiscali nell'esercizio precedente.

Esempio

Verbale di assemblea per la determinazione del compenso da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione

Alfa S.p.a.....
Viale Europa, 11 - 46042 Castel Goffredo (MN).....
C.F. e P.IVA: 01234567890.....
Capitale Sociale € 500.000,00 interamente versato
Registro Imprese di ...Mantova... n.01234567890.....
R.E.A. C.C.I.A.A. di ...Mantova... n.999999.....

L'anno ...2026....., il giorno22..... del mese di ...gennaio....., alle ore15.00....., presso la sede sociale in ...Castel Goffredo (MN)....., via ...Europa, n. 11....., si è riunita l'assemblea dei soci della società "ALFA S.p.a." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. determinazione del compenso da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione per l'anno ...2026....;
2. varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

- ...Rossi Alberto....., socio con il ...40.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ...200.000,00..... (....duecentomila/00....), che interviene, altresì, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione;
- ...Bianchi Marco....., socio con il ...40.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ...200.000,00..... (....duecentomila/00....), che interviene, altresì, in qualità di vice presidente del consiglio di amministrazione;
- ...Verdi Renzo....., socio con il20.00%... del capitale sociale, pari a nominali € ...100.000,00..... (....centomila/00....).

Assume la presidenza, ai sensi del vigente statuto sociale, il signorRossi Alberto....., presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata e fa constatare la validità dell'odierna assemblea, ancorché non formalmente convocata, essendo presenti tutti i soci rappresentanti il 100% del capitale sociale, nonché tutti i componenti il consiglio di amministrazione.

Il Presidente invita a svolgere le funzioni di segretario il signorBianchi Marco....., che accetta.

L'Assemblea, come primo atto, conferma la nomina del segretario nella persona del signorBianchi Marco.....

1. Determinazione del compenso da corrispondere ai componenti il consiglio di amministrazione per l'anno ...2026....

Sul primo punto posto all'ordine del giorno prende la parola il presidente, ricordando che, come risulta dal combinato disposto dagli articoli 2364 e 2389 c.c., è competenza dell'assemblea stabilire il compenso agli amministratori quando questo non è stabilito nell'atto costitutivo. Preso atto di quanto ricordato dal presidente e in seguito della proposta del socio, signorVerdi Renzo....., l'assemblea delibera all'unanimità di corrispondere, quale compenso per l'esercizio sociale ...2026....., al presidente del consiglio di amministrazione, signorRossi Alberto....., €60.000,00.... (....sessantamila/00....) e al vicepresidente del consiglio di amministrazione, signorBianchi Marco....., €40.000,00.... (....quarantamila/00....), al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. I compensi potranno essere corrisposti in qualsiasi modo e termine.

2. Varie ed eventuali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore ...16.00....., previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

.....
(Il Segretario)

.....
(Il Presidente)



FAC-SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA (COMPILABILE)



Provvigioni agli agenti con ritenuta ridotta

Gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell'opera di dipendenti o di terzi possono inviare, mediante raccomandata A/R, ai relativi committenti, preponenti o mandanti l'apposita dichiarazione allo scopo di beneficiare dell'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione ha validità fino a revoca o a perdita dei requisiti per fruire delle ritenute d'acconto ridotte. Inoltre, è possibile inviare il documento tramite Pec.

INVIO DELLA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di responsabilità per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto in misura ridotta, redatta in **carta semplice**, deve essere spedita alla ditta committente, preponente o mandante entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione mediante **pli-
co raccomandato** (preferibilmente "aperto" e non in busta), **con avviso di ricevimento**, da parte dell'intermediario di commercio.
- Deve essere conservata agli atti la **documentazione attestante la regolare trasmissione postale per almeno 5 anni**.
 - La comunicazione:
 - è **valida fino a revoca**, ovvero fino alla perdita dei requisiti;
 - l'omissione della comunicazione della revoca comporta l'applicazione della **sanzione da € 250,00 a € 2.000,00**;
 - può essere trasmessa via Pec.

Esempio

Esempio di dichiarazione

Committente, preponente o mandante	Cognome e nome o ragione sociale o denominazione	
	Alfa S.n.c. di Rossi Alberto & C.	
	Domicilio fiscale	Via
		Riva di Trento
		Cap
		20139
	Codice fiscale	Comune
		Milano
	Numero civico	
29		
Partita Iva	Provincia	
	MI	
Registro Imprese di		
Milano		n. 01234567891
Rea C.C.I.A.A. di	n. 3456	

Cognome e nome o ragione sociale o denominazione

Verdi Luigi

Domicilio fiscale	Via	Numero civico
	Ugo Foscolo	15
	Cap	Provincia
	20121	Milano
MI		
Codice fiscale		VRD LGU 54R16 E897 H
Partita Iva		00286210403
Registro Imprese di		Milano n. VRD LGU 54R16 E897 H
Rea C.C.I.A.A. di		Milano n. 6789

Intermediario
di commercio

Si attesta, sotto la propria responsabilità, la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'aconto nella misura ridotta, sulle provvigioni spettanti, stante la presenza di collaborazioni, in via continuativa e per la prevalente parte dell'anno, dell'opera di dipendenti (o di terzi) per lo svolgimento dell'attività di intermediari di commercio. Vi preghiamo, pertanto, a decorrere dal **1.01.2026**, di commisurare la ritenuta su un ammontare pari al 20% delle provvigioni che saranno liquidate a nostro favore, con l'intesa che Vi comunicheremo tempestivamente le eventuali variazioni in corso d'anno che determinino la decadenza dal beneficio. Tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 27 D. Lgs. n. 175/2014, ha validità fino a revoca.

Milano, 18.12.2025

Luogo e data

Luigi Verdi

Timbro e firma



FAC-SIMILE RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI (COMPILABILE)



Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

Per le imprese in contabilità semplificata (cosiddette imprese minori) deve essere osservato un regime di determinazione del reddito "per cassa" (con l'eccezione di alcune spese che rimangono determinate per competenza). Al fine di tutelare lo Studio professionale circa la decisione finale presa dal cliente, si propone una dichiarazione di informazione e consapevolezza da fare sottoscrivere al momento di inizio dell'attività.

Alfa S.p.a. di Rossi Mario & C.
Viale Monza, 50
20125 Milano (MI)

Egr. Dott. Bianchi Antonio
Via Arnaldo da Brescia, 100 - 20159 Milano (MI)
20159 Milano (MI)

Raccomandata a mano.

Oggetto: tenuta contabilità semplificata.

Il sottoscritto Rossi Mario nato a Milano (MI) il 16.05.1968 e ivi residente in Viale Zara, 54 codice fiscale RSSMRA68E16F205Z in qualità di amministratore e socio accomandatario della società Alfa S.p.a. di Rossi Mario & C. con sede in Milano (MI) Viale Monza, 50. iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese di al n. 01234567890. codice fiscale e P. Iva n. 01234567890.

dichiara:

di avere ricevuto dallo Studio Bianchi Antonio tutte le informazioni sulla normativa in vigore inerente alle "imprese minori", così come definite dall'art. 66 del Tuir e specificatamente:

- determinazione del reddito con il **criterio di cassa**;
- delle seguenti particolarità inerenti alla determinazione del reddito:
 - rilevanza dei costi e dei ricavi al momento del **pagamento e dell'incasso**;
 - irrilevanza nella determinazione del reddito delle rimanenze iniziali e finali, dei ratei e risconti, delle perdite su crediti, ecc.;
- obbligo di tenuta delle scritture contabili, secondo una delle metodologie previste.

Avendo fatto le conseguenti valutazioni al riguardo,

comunica:

di volere adottare, dal 1.01.2026, il seguente regime contabile:

- regime di contabilità ordinaria (per opzione), con determinazione del reddito con il criterio di competenza;
 regime di contabilità semplificata (naturale), con determinazione del reddito con il criterio di cassa;

adottando il seguente metodo contabile:

- registri incassi e pagamenti;
 registri Iva integrati;
 opzione triennale di presunzione legale di coincidenza tra data di registrazione e incasso/pagamento.

Dichiara:

- di essere a conoscenza che il regime di contabilità semplificata è una possibilità prevista dalla normativa fiscale e che l'esonero della tenuta dei libri contabili previsti dal Codice civile ha valenza unicamente sotto il profilo fiscale;
- di essere a conoscenza che l'imprenditore commerciale è, in ogni caso, obbligato a tenere i libri contabili previsti dalla normativa civile, a prescindere dal regime fiscale in cui si trovi a operare la società, soprattutto in considerazione delle conseguenze civilistiche che derivano dalla violazione dell'obbligo;
- di essere stato informato che dalla violazione degli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria possono derivare, a carico degli amministratori, potenziali richieste risarcitorie non rigettabili in relazione alla circostanza di fruire delle semplificazioni contabili previste esclusivamente dalla normativa fiscale;
- di essere a conoscenza che altro aspetto conseguente alla violazione degli obblighi contabili civilistici attiene gli effetti civili e penali previsti dalla Legge Fallimentare. L'azione di responsabilità sociale trova applicazione in ambito fallimentare, in quanto esercitata dalla curatela, nell'ipotesi di omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili tale da impedire la ricostruzione ex post delle vicende societarie;
- di essere a conoscenza che, in caso di dichiarazione di fallimento delle società, l'amministratore che abbia violato l'obbligo di tenuta delle scritture contabili può essere chiamato a rispondere del delitto di bancarotta semplice documentale ovvero, nei casi di sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili, del più grave delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
- Nonostante sia stato messo a conoscenza dei rischi di tenuta della contabilità semplificata,

conferma:

- di conferire mandato, allo Studio Bianchi Antonio di tenere la contabilità semplificata, manlevando il professionista da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo;
- di sollevare lo Studio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito agli effetti che la scelta, effettuata in relazione al regime di cassa, produrrà nei confronti del contribuente sulla determinazione del risultato dell'esercizio.

Cordiali saluti.

2.01.2026
(Luogo e data)

.....
(Firma)



FAC-SIMILE TENUTA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (COMPILABILE)



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Libro giornale e partitari contabili

Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall'art. 2214 codice civile, il libro giornale. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria. È inoltre obbligatoria anche la stampa dei partitari contabili (cosiddetti "Mastrini"). I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell'anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I partitari non devono essere necessariamente numerati progressivamente, né bollati o vidimati, ma solo stampati.

SOGGETTI INTERESSATI	Codice civile	Gli imprenditori che esercitano attività commerciali e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall' art. 2214 c.c. , il libro giornale.
	Normativa fiscale	Le disposizioni fiscali prevedono l'obbligo della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in contabilità ordinaria.
CONTENUTO	Il libro giornale deve indicare giorno per giorno, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa.	
NUMERAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	<p>Il libro giornale deve essere numerato progressivamente in ogni pagina, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (per il 2025: 2025/1, 2025/2, ecc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Se la contabilità è tenuta in modalità cartacea, l'imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di esse nella misura di € 16,00, per le società di capitali che versano in misura forfetaria la tassa di concessione governativa, oppure di € 32,00, per tutti gli altri soggetti; Se la contabilità è tenuta in modalità elettronica, l'imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse nelle misure riportate nel punto precedente pari a € 16,00 o € 32,00. 	
COMPILAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> Il libro giornale deve essere tenuto secondo le norme di un'ordinata contabilità: <ul style="list-style-type: none"> senza spazi in bianco; senza interlinee; senza trasporti in margine. <p>Abrasioni e cancellazioni Non si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.</p>	
TERMINI PER LA REGISTRAZIONE E LIBRI SEZIONALI	<ul style="list-style-type: none"> Le registrazioni all'interno del libro giornale devono essere effettuate non oltre 60 giorni dall'operazione. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di scritture cronologiche. Risulta possibile utilizzare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni e, in generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa, libri giornali sezionali nei quali vengono registrate, in stretto ordine cronologico, tutte le operazioni relative a singoli servizi dell'azienda, quindi, anche a distinte unità operative dell'azienda, con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale. 	
STAMPA MASTRINI/ PARTITARI CONTABILI	<ul style="list-style-type: none"> La sentenza n. 2250/2003 della Cassazione ha legittimato l'Amministrazione Finanziaria all'accertamento induttivo se i mastrini/partitari non sono sottoscritti dall'imprenditore/legale rappresentante. In alternativa alla firma di ogni singola scheda contabile, potrebbe essere ritenuto sufficiente riprodurre e firmare, in calce, il documento di seguito riportato ed allegarlo alla stampa dei mastrini per ogni anno. <p>Su carta intestata dell'impresa</p> <p>Il sottoscritto nato a il e residente in, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società, con sede in, iscritta al Registro Imprese di al n. REA di n., C.F.: P. Iva:</p> <p>dichiara</p> <p>di avere preso visione e controllato che i partitari/schede di mastro contabili, di seguito stampati, corrispondono esattamente e in modo conforme alle scritture contabili dell'anno così come riportate sul libro giornale della ditta/società, scritturato da pagina n. a pagina n.</p> <p>....., lì Il titolare o legale rappresentante</p>	



STAMPA MASTRINI/PARTITARI CONTABILI SU CARTA INTESTATA DELL'IMPRESA (COMPILABILE)



Detrazione dell'Iva per le fatture di fine anno

La fattura deve essere annotata in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno. L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, subordina l'esercizio del diritto alla detrazione, oltre che al presupposto sostanziale dell'effettuazione dell'operazione, anche al presupposto formale del possesso della fattura di acquisto. Inoltre, entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l'autoliquidazione Iva) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture "a cavallo d'anno".



- Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (per il fornitore), ossia quando l'operazione si considera "effettuata" ai fini Iva:
 - per le **cessioni di beni mobili**, al momento della consegna o spedizione o, se anteriore al momento di emissione della fattura o di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo fatturato o pagato);
 - per le **prestazioni di servizi**, al momento di pagamento del corrispettivo (limitatamente all'importo pagato) o, se anteriore, al momento di emissione della fattura.

Il diritto alla detrazione Iva è esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.



- Il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la **duplice condizione**:
 - (sostanziale) **dell'avvenuta esigibilità dell'imposta**;
 - (formale) **del possesso di una valida fattura** redatta conformemente alle disposizioni di cui all'art. 21 D.P.R. 633/1972.

È da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell'imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.



- È possibile procedere alla **detrazione Iva** (sempre che ne ricorrono i presupposti) **di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.
- La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l'operazione si considera effettuata

Tavola riepilogativa

Fatture a cavallo dell'anno

Fattura Data emissione	Cliente Data ricezione	Registrazione	Detrazione Iva acquisti
Dicembre 2025	Dicembre 2025 Da registrare entro 30.04.2026 ¹	Entro dicembre 2025	Liquidazione Iva di dicembre 2025 (16.01.2026). <ul style="list-style-type: none"> Nel modello Iva 2026, per il 2025. Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Gennaio-aprile 2026	
		Da maggio 2026 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2026 ²	<ul style="list-style-type: none"> No detrazione Iva acquisti². È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.
	2026 ³ Da registrare entro 30.04.2026 ¹	Gennaio-dicembre 2026	Nella liquidazione Iva del periodo 2026. <ul style="list-style-type: none"> Nel modello Iva 2027, per il 2026. Annotazione separata nel registro Iva acquisti.
		Da gennaio 2027 ad aprile 2027	
		Da maggio 2027 Fattura registrata oltre il termine del 30.04.2027 ²	<ul style="list-style-type: none"> No detrazione Iva acquisti². È possibile presentare dichiarazione integrativa a favore.

Note	<ol style="list-style-type: none"> La registrazione deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura. La detrazione è consentita solo nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui l'operazione è effettuata e si è venuti in possesso della fattura In caso di mancato ricevimento della fattura, il cliente deve emettere autofattura, da presentare all'Agenzia delle Entrate e versare l'Iva entro il termine di 30 giorni successivi ai 4 mesi dall'effettuazione dell'operazione.
-------------	---



Limiti per contabilità ordinaria e semplificata

Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di € 500.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di € 800.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerate per l'anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria. Per i contribuenti che esercitano, contemporaneamente, prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. L'art. 3, c. 2 D.P.R. 695/1996 definisce la disciplina del regime contabile degli esercenti arti e professioni, nonché delle società e associazioni fra artisti e professionisti, stabilendo che per tali soggetti il regime naturale è quello della contabilità semplificata, a prescindere dal volume di compensi conseguito. Tuttavia, è consentito, ai soggetti menzionati, di avvalersi del regime di contabilità ordinaria previa espressa opzione. Se non sono superati i limiti prescritti, il regime semplificato si protrae di anno in anno, salvo l'opzione per il regime ordinario. La verifica del mancato superamento dei limiti deve essere effettuata all'inizio di ogni anno, con riferimento ai ricavi percepiti nell'anno precedente. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello semplificato si fa riferimento ai ricavi conseguiti; negli altri casi si utilizza il principio di cassa. Nell'ipotesi di inizio di attività in corso d'anno, i limiti di ricavi o compensi devono essere ragguagliati all'anno.

Contribuenti	Attività esercitata	Limite di ricavi o compensi (anno precedente)	Regime contabile "naturale"
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Fino a € 500.000,00	Semplificato
	Altre attività	Fino a € 800.000,00	
Esercenti arti e professioni	-----	Qualsiasi	Ordinario
<ul style="list-style-type: none"> • Imprenditori individuali • Società di persone • Enti non commerciali 	Prestazioni di servizi	Oltre € 500.000,00	
	Altre attività	Oltre € 800.000,00	
<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali • Cooperative • Enti commerciali 	Qualsiasi attività	Nessun limite di ricavi	

REGIME DI CASSA

- L'ammontare di ricavi è individuato, **se il contribuente ha adottato già nel 2025 la contabilità semplificata e procede alla verifica per il 2026, a seconda delle diverse alternative contabili ammesse:**
 - **nel caso di utilizzo dei 2 registri distinti** in cui annotare rispettivamente i ricavi percepiti e le spese sostenute, o di utilizzo dei soli registri Iva, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, la verifica è effettuata considerando i **ricavi incassati nel 2025**;
 - **nel caso di utilizzo dei soli registri Iva**, su cui annotare separatamente anche le operazioni non soggette a registrazione Iva, con applicazione della presunzione che la data di registrazione dell'operazione coincide con quella di incasso o pagamento, la verifica è effettuata considerando i **ricavi annotati nel 2025**.



Sconti e premi in natura esposti in fattura

La base imponibile è il valore sul quale, per le operazioni soggette a Iva, deve essere applicata l'imposta. Alla formazione della base imponibile, come prescritto dall'art. 15 del D.P.R. 633/1972, non concorrono i beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata. Il valore normale dei beni ceduti a tale titolo deve, comunque, essere indicato in fattura. Gli sconti in denaro, invece, riducono la base imponibile; tuttavia, nel caso in cui detti sconti siano legati a particolari condizioni e tali condizioni non si avverino, il soggetto emittente dovrà emettere un'ulteriore fattura per l'importo dello sconto.

ESCLUSIONE DALLA BASE IMPONIBILE	<p>Non concorre a formare la base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali.</p>	<p>Vi concorre, invece, il valore normale dei beni la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata.</p>
INDICAZIONE IN FATTURA	<p>Il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio, abbuono deve essere sempre indicato in fattura.</p>	<p>Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente (al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi) dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente per ottenerre i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.</p>
ORIGINARIE CONDIZIONI CONTRATTUALI	<p>La cessione gratuita dei beni deve essere "collegata" a una o più operazioni principali e deve essere prevista, inoltre, sulla base degli accordi contrattuali originariamente stipulati fra le parti.</p>	<p>Se la cessione gratuita è stata pattuita successivamente sarà, invece, da assoggettare a Iva.</p>
BENI CON ALIQUOTA PIÙ ELEVATA	<p>La sussistenza della preventiva pattuizione, per risultare opponibile all'Amministrazione Finanziaria, deve risultare preferibilmente da contratti scritti o scambio di corrispondenza.</p> <p>Se l'operazione principale è costituita da beni soggetti a differenti aliquote si possono presentare 2 casi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tutti i beni ceduti a titolo oneroso hanno aliquota inferiore rispetto al bene omaggiato.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Alcuni dei beni ceduti a titolo oneroso hanno la stessa aliquota del bene omaggiato, mentre altri sono assoggettati ad aliquota inferiore.</p>	<p>Se, in relazione a una cessione principale di beni soggetti a una certa aliquota Iva, sono offerti prodotti soggetti ad aliquota Iva più elevata rispetto ai precedenti, si presume che l'omaggio sia concesso con preciso intento elusivo e, a tale proposito, è prevista l'imponibilità Iva con l'aliquota propria dell'omaggio medesimo.</p> <p>L'intero valore dell'omaggio sarà soggetto alla propria aliquota Iva.</p> <p>La parte di valore dell'omaggio da assoggettare a Iva è quella che si riferisce proporzionalmente ai beni ceduti a pagamento e soggetti ad aliquota inferiore.</p>
ASPECTI CONTABILI	<ul style="list-style-type: none"> L'art. 2425-bis, c. 1 c.c., riferendosi agli sconti di natura commerciale, ne prevede una rilevazione quali poste «rettificative» della voce A.1 ricavi e della voce B.6 del conto economico. I costi sostenuti a fronte di omaggi a clienti e/o dipendenti, invece, devono essere imputati nella voce B.14 «oneri diversi di gestione» del conto economico. 	<ul style="list-style-type: none"> Per capire se si è in presenza di uno sconto in natura o di un omaggio occorre verificare se: <ul style="list-style-type: none"> vi è un accordo contrattuale alla base dello sconto applicato; la cessione gratuita è conseguenza di un comportamento commerciale o di un atto di mera liberalità. Infatti, le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, anche se pattuite successivamente alla contrattazione originaria, non possono essere considerate gratuite, poiché queste ultime, a differenza delle prime, non sono mai legate ad altre operazioni.



ESEMPI



Provvigioni pagate all'agente nell'anno successivo

La rilevanza fiscale delle provvigioni da contratto di agenzia si verifica nell'anno di competenza, che coincide con quello di conclusione della prestazione dell'agente, a condizione che siano verificati i requisiti della certezza e della determinabilità oggettiva. Con la risoluzione 8.08.2005, n. 115/E l'Agenzia delle Entrate ha attribuito rilevanza fiscale, sia per l'agente come ricavo sia per la preponente come costo, nel periodo di imposta in cui avviene la **conclusione del contratto tra l'impresa preponente e terzo cliente**, attraverso l'intervento dell'intermediario. Con la successiva risoluzione 12.07.2006, n. 91/E sono stati forniti ulteriori chiarimenti rispetto a quanto sostenuto in precedenza: in particolare, il diritto dell'agente alla provvigione sorge sin dal momento in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso. La Cassazione, infine, con la sentenza n. 23321/2013, ha confermato che le provvigioni passive corrisposte all'agente sono deducibili per il preponente nel periodo d'imposta in cui è avvenuta (o sarebbe dovuta avvenire) l'esecuzione del contratto con il terzo procurato dall'agente, ovvero, generalmente, alla consegna o spedizione dei beni mobili, oppure alla stipula dell'atto per gli immobili.

Esempio n. 1

Agente

SP C II 1	CE A 1	<ul style="list-style-type: none"> • Anno (x) - Conclusione del contratto tra mandante e cliente e imputazione del ricavo 			30.11.(x)	1.000,00
		Fatture da emettere	a	Provvigioni attive		
SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	<i>Provvigioni matureate su contratto cliente ABC S.r.l.</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anno (x + 2) - Emissione della fattura e relativo incasso 			30.01.(x+2)	1.220,00
		Cliente	a	Diversi		
SP C II 5-bis	SP C II 1	<ul style="list-style-type: none"> Fatture da emettere a Fatture da emettere a Iva c/vendite 			1.000,00 220,00	1.220,00
		<i>Emissione fattura n. 30 per provvigioni cliente ABC S.r.l.</i>				
SP C IV 1 SP A VI		Diversi	a	Cliente	115,00 1.020,00 85,00	1.220,00
		Credito per ritenute d'acconto su provvigioni ¹				
Note		¹ La ritenuta d'acconto sarebbe stata scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza (anno x + 1) solo se operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. ² Contributo Enasarco deducibile in dichiarazione dei redditi (quadro RP) con il criterio di cassa . L'aliquota contributiva è pari al 17% per il 2025 (50% a carico dell'agente e 50% a carico dell'azienda).				

Esempio n. 2

Casa mandante

SP C II 1	CE A 1 SP D 12	<ul style="list-style-type: none"> • Anno (x + 1) - Spedizione dei beni ed emissione di fattura di vendita 			20.05.(x+1)	12.200,00
		Cliente	a	Diversi		
CE B 7	SP D 7	<ul style="list-style-type: none"> a a a 			10.000,00 2.200,00	1.000,00
		<i>Emessa fattura n. 77 per cessione merci.</i>				
CE B 7 SP C II 5-quater	SP D 13	<ul style="list-style-type: none"> 20.05.(x+1) Provvigioni passive a Fatture da ricevere Rilevazione provvigioni su fattura n. 77 per contratto di cessione. 			20.05.(x+1)	170,00
		Diversi	a	Debiti v/Enasarco		
SP C IV 1	SP C II 1	<ul style="list-style-type: none"> Contributi Enasarco Agenti c/anticipi Contributo Enasarco a carico azienda e quota agente anticipata (criterio di competenza). 			85,00 85,00	12.200,00
		<ul style="list-style-type: none"> • Anno (x + 2) - Il cliente paga la fornitura alla casa mandante - Il mandante paga la provvigione 				
SP D 7 SP C II 5-bis	SP D 7	<ul style="list-style-type: none"> 20.01.(x+2) Banca C/C a Clienti Incasso fattura n. 77. 			30.01.(x+2)	1.220,00
		Diversi	a	Fornitore Agente		
SP D 7	SP C IV 1 SP D 12 SP C II 5-quater	<ul style="list-style-type: none"> 30.01.(x+2) Fatture da ricevere Iva c/acquisti Ricevimento fattura n. 30. 			30.01.(x+2)	1.220,00
		Fornitore Agente	a	Diversi		
SP D 12	SP C IV 1	<ul style="list-style-type: none"> a a a a Ritenute Irpef Agenti Agenti c/anticipi Saldo fattura n. 30. 			16.02.(x+2)	115,00
		Ritenute Irpef Agenti	a	Banca c/c		
<i>Versamento ritenuta d'acconto fatt. n. 30.</i>						



Verifica dati Inail e riduzione del presunto per il 2026

Il 16.02 di ogni anno scade il termine per l'autoliquidazione e il pagamento dei premi assicurativi e degli eventuali contributi associativi, mentre l'obbligo di invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni scade il 28.02. L'Inail invia alle aziende assicurate il modello 20SM, con i dati relativi all'assicurazione in corso e all'oscillazione del tasso di premio. È fondamentale, per la corretta determinazione dei premi dovuti, la preliminare analisi delle informazioni ricevute dall'Inail, in modo da riscontrare eventuali anomalie oggetto di possibili ricorsi.

Un altro specifico adempimento, se ne ricorrono i presupposti, è l'istanza per la riduzione delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo della rata anticipata in sede di autoliquidazione. Analogamente, è possibile rideterminare il premio speciale degli artigiani per i soggetti che abbiano cessato la loro attività nel corso dell'anno precedente e fino al termine di presentazione dell'autoliquidazione, ove tale variazione non sia ancora stata recepita dall'Istituto.

MODELLO 20SM

- Indica, per ogni lavorazione assicurata:
 - il tasso di premio da applicare;
 - i relativi elementi di calcolo;
 - la classe di rischio per i soggetti autonomi artigiani.

È inviato alle aziende **entro il 31.12** di ogni anno tramite Pec.

Per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa, per effetto di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, **l'istanza (modulo OT23) deve essere inviata entro il 28.02**.

RICORSO ON LINE

Alla sede territoriale Inail

I ricorsi riguardano i provvedimenti dalla stessa emessi in merito all'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, limitatamente al 1° biennio di attività, e per andamento infortunistico.

Al presidente dell'Inail

Tramite la Direzione Regionale, avverso tutti gli altri provvedimenti, compresi gli inquadramenti nelle gestioni tariffarie adottati direttamente dall'Inail.

Termini

Il ricorso deve essere proposto **entro 30 giorni** dalla piena conoscenza degli atti impugnati, deve essere argomentato ed è possibile allegare documentazione ritenuta pertinente.

RIDUZIONE DEL PRESUNTO

In caso di fondata presunzione di una flessione occupazionale (o altre cause), per l'anno 2026, con la conseguente presunta riduzione dell'ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata.

- Mediante l'invio **online, entro il 16.02.2026**, di apposita comunicazione all'Inail che precisi, per ciascuna area di lavoro:
 - le retribuzioni imponibili ridotte;
 - la motivazione di tale riduzione.

APPLICAZIONI TELEMATICHE E FASCICOLO AZIENDE

- È un'area, presente nel sito dell'Istituto, nella quale le aziende e i grandi utenti (associazioni, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) possono, tra l'altro:
 - consultare i dati degli archivi Inail e, in particolare:
 - dati anagrafici e classificazioni;
 - situazione contabile;
 - visualizzazione e richiesta basi di calcolo (nel Fascicolo Aziende);
 - nonché assolvere agli obblighi di comunicazione telematici.



Quote Albo autotrasportatori 2026

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato le quote che le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori devono corrispondere per l'anno 2026, pena la sospensione dell'iscrizione all'Albo.

L'importo dovuto da ciascuna impresa è determinato sulla base del parco veicolare rilevato alla data del 27.10.2025 compreso.

La scadenza per il versamento è fissata al **31.12.2025**.

QUOTE DA VERSARE PER L'ANNO 2026

1.	Quota fissa di iscrizione da versare da parte di tutte le imprese comunque iscritte all'Albo:	€ 30,00
2.	Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attività di autotrasporto.	
a.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 2 a 5:	€ 5,16
b.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 6 a 10:	€ 10,33
c.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 11 a 50:	€ 25,82
d.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 51 a 100:	€ 103,29
e.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli da 101 a 200:	€ 258,23
f.	Imprese iscritte all'Albo che esercitano l'attività con un numero di veicoli superiore a 200:	€ 516,46
3.	Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1 e 2) dovuta dall'impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare.	
a.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 6.001 a 11.500 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 Kg:	€ 5,16
b.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva da 11.501 a 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 Kg:	€ 7,75
c.	Per ogni veicolo, dotato di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 Kg, nonché per ogni trattore con peso rimorchiabile oltre 26.000 Kg:	€ 10,33

TERMINI DI PAGAMENTO

- **Entro il 31.12.2025.**
- Il pagamento è effettuato in via telematica, attraverso l'apposito servizio di pagamento quote presente sul portale: www.alboautotrasporto.it.
- Al fine di procedere al pagamento è necessario prima registrarsi.

RICEVUTA DI VERSAMENTO

- Una volta concluso il pagamento con esito positivo, il cliente riceverà all'indirizzo e-mail indicato:
 - l'attestato di pagamento;
 - conferma dell'avvenuto pagamento con allegata la ricevuta di pagamento.

Tavola

Fac simile ricevuta di versamento online



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE E GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO
L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Ricevuta di versamento - Quota di iscrizione all'Albo Autotrasportatori

Codice di Iscrizione all'Albo:

Quota versata: €

Quota per l'anno: 2026



Assicurazione contro gli infortuni domestici

Tutti i soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni compiuti, che svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico, devono versare un contributo assicurativo pari a € 24,00 annui, con esclusione dei titolari di redditi inferiori a livelli minimi, i quali hanno, comunque, l'obbligo di iscrizione. L'assicurazione copre i casi di infortunio dai quali sia derivata un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%, escludendo gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale. È riconosciuta, come prestazione, una rendita vitalizia calcolata su una retribuzione convenzionale, pari alla retribuzione annua minima (rivalutabile) fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale, nonché un importo *una tantum* per inabilità tra il 6% e il 15%.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI

PREMIO ASSICURATIVO

Soggetti obbligati	Sono soggetti all'obbligo assicurativo coloro i quali, di età compresa tra i 18 e i 67 anni , svolgono, in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavori domestici.
Attività esercitata	I soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all'Inail la domanda di iscrizione esclusivamente in modalità telematica attraverso il servizio online "Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento", disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositivo.
Infortuni	Per lavoro svolto in ambito domestico si intende quello finalizzato alla cura della propria famiglia e dell'ambiente in cui si dimora.
Rendita vitalizia	L'assicurato non deve svolgere altra attività che comporti l'iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.
Una tantum	<ul style="list-style-type: none"> L'assicurazione comprende gli infortuni avvenuti nell'ambito domestico e dai quali deriva un'invalidità permanente al lavoro non inferiore al 16%. Sono coperti anche i casi di infortunio mortale, per i quali è corrisposto anche l'assegno funerario.
Importo	La prestazione consiste in una rendita vitalizia, calcolata sulla base della retribuzione annua minima convenzionale (rivalutabile) fissata per le rendite del settore industria.
Versamento	<p>Entro il 31.01 di ogni anno.</p> <p>Il premio assicurativo è fissato in € 24,00 annui, non frazionabile su base mensile e deducibile ai fini fiscali.</p> <p>Si può pagare tramite Pago PA, online sul sito dell'Inail, di Poste Italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi (la lista è pubblicata su www.pagopa.gov.it), tramite l'app IO o l'app INAIL, oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti o carte oppure con addebito in conto corrente.</p>
Esenzioni	<ul style="list-style-type: none"> Il premio è a carico dello Stato per i soggetti in possesso di entrambi i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> titolarità di redditi lordi propri, ai fini Irpef, non superiori a € 4.648,11 annui; appartenenza a un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo, ai fini Irpef, non sia superiore a € 9.296,22 annui. <p>La domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali, sia per la prima iscrizione sia per il rinnovo, deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva".</p>
Sanzioni	È dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla scadenza , ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre 60 giorni.



Correzione dati catastali

In caso di errori riscontrati nei dati catastali relativi ai propri immobili, gli interessati possono richiederne la correzione nella banca dati del Catasto, con esclusione di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle rispettive Province autonome. La correzione può essere richiesta mediante il servizio "Istanza rettifica dati catastali", ovvero presso gli uffici provinciali - Territorio o, in alcuni casi, utilizzando il servizio online "Contact center". Il richiedente deve indicare le proprie generalità, i dati catastali dell'immobile, la situazione riscontrata e le notizie utili alla correzione dell'errore.

COSA SI PUÒ CORREGGERE ONLINE

ERRORE SUL SOGGETTO A CUI È INTESTATO L'IMMOBILE

- L'errore può riguardare: cognome e nome (per le aziende "denominazione"), codice fiscale, luogo e data di nascita (per le aziende "sede legale"), diritti e quota di possesso.
- Per presentare la richiesta occorre disporre dell'identificativo catastale dell'immobile (Catasto Terreni o Fabbricati, Comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto (o altro atto pubblico), dichiarazione di successione, domanda di voltura catastale, denuncia al catasto di nuova costruzione o variazione.
- Questi dati sono contenuti sulla visura catastale e sui documenti citati (atto notarile, successione, ecc.).

ERRORE SUI DATI DELL'IMMOBILE

L'errore può riguardare indirizzo, ubicazione (n° civico, piano, interno, ecc.) o evidenti inesattezze nella consistenza (numero vani o metri quadri). Per presentare la richiesta occorre disporre dell'identificativo catastale dell'immobile (catasto terreni o fabbricati, comune, [se presente sezione], foglio, particella, subalterno) e degli estremi di uno dei seguenti documenti: atto notarile di acquisto, dichiarazione di successione, denuncia al catasto di nuova costruzione o di variazione o altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

SEGNALAZIONE DI INCOERENZA PER FABBRICATO NON DICHiarATO

- L'Agenzia ha il compito di individuare fabbricati non dichiarati in Catasto, richiedendo ai titolari di regolarizzarne la situazione. A tal fine l'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei Comuni e delle particelle di terreno nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati o di ampliamenti di costruzioni che non risultano dichiarati in Catasto.
- L'identificazione dei fabbricati è avvenuta mediante un'attività di foto-identificazione da immagini territoriali, condotta in collaborazione con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), e successivi processi "automatici" di incrocio con le banche-dati catastali.
- Trattandosi di elaborazioni massive, è possibile che negli elenchi si riscontrino incoerenze quale l'indicazione, in qualche caso, di immobili già censiti in Catasto. Vi sono situazioni particolari (fabbricati non dichiarati) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento. Con il servizio Contact Center è possibile segnalare queste situazioni, così da risolvere il problema senza ulteriori passaggi. Le segnalazioni possono riguardare solo immobili presenti negli elenchi pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia.

SEGNALAZIONE DI INCOERENZA PER FABBRICATO RURALE

- I fabbricati rurali produttivi di reddito ancora censiti al Catasto Terreni devono essere censiti al Catasto dei Fabbricati e il termine per la dichiarazione è scaduto il 30.11.2012.
- L'Agenzia ha pubblicato gli elenchi dei fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Fabbricati (per saperne di più [Fabbricati rurali - Ricerca particelle](#)).
- Vi sono situazioni particolari ([Fabbricati rurali - Quando non è obbligatorio fare la dichiarazione](#)) in cui i titolari non sono tenuti ad alcun adempimento.
- Eventuali segnalazioni relative a tali fabbricati possono essere presentate all'Agenzia con il servizio Contact Center ([Fabbricati rurali - Come e dove ottenere il servizio](#)).
- Queste segnalazioni possono riguardare solo i fabbricati presenti negli elenchi pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia.

ALTRI TIPI DI RICHIESTE

- Si tratta di casi particolari, la cui individuazione richiede una approfondita conoscenza della materia catastale. Pertanto, questo tipo di richieste è rivolto per lo più a tecnici professionisti.
- Richieste consentite: registrazione atto Catasto fabbricati, assegnazione identificativo definitivo, informatizzazione planimetria, registrazione atto Catasto terreni, registrazione variazione culturale, rettifica duplicati di particella, passaggio particella terreni a ente urbano, segnalazione errori monografie dei punti fiduciali, correzione identificativo (da impianto meccanografico), assegnazione rendita catastale.

COSA NON SI PUÒ CORREGGERE ONLINE

- In questi casi l'**utente può rivolgersi agli uffici Provinciali competenti per territorio:**

- reclami per disservizi da parte degli uffici;
- solleciti per la trattazione di atti presentati e non ancora evasi;
- istanze di revisione della rendita catastale;
- richieste di assistenza nell'utilizzo delle procedure informatiche;
- richieste di informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche (salvo quelle pervenute al Contact center);
- richieste di informazione generiche su procedimenti, indirizzi, ecc.



AGEVOLAZIONI

Finanziamento per la valorizzazione di disegni e modelli

La misura Disegni+2025 è l'intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. Per la realizzazione del progetto di valorizzazione, sono riconosciute ammissibili le spese per l'acquisizione dei servizi specialistici esterni sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione. Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.

BENEFICIARI

- Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (MPMI) che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - avere sede legale e operativa in Italia;
 - essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive;
 - essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione.
- Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia.
- **Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1.01.2023 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione ed essere in corso di validità.**

PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI

- Il progetto deve prevedere l'acquisizione di servizi specialistici esterni volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato.
- Sono considerate ammissibili le spese sostenute per l'acquisizione dei seguenti servizi:
 - ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi;
 - realizzazione di prototipi;
 - realizzazione di stampi;
 - consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
 - consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
 - consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es.: business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
 - consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti).
- Il disegno/modello, come sopra definito, può essere oggetto di una sola domanda di partecipazione.
- Il disegno/modello oggetto della domanda, anche appartenente ad un deposito multiplo, non deve essere già stato agevolato, in nessuna delle varianti in caso di deposito multiplo, dai bandi Disegni+2, Disegni+3, Disegni+4, Disegni+2021, Disegni+2022, Disegni+2023 e Disegni+2024.
- Il progetto ha una durata massima di 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione.

CONTRIBUTI

- Le agevolazioni sono concesse **fino all'80%** delle spese ammissibili, entro l'importo **massimo di € 60.000,00** e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio.
- La predetta percentuale è **elevata all'85%** nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere.

SCADENZA

- **Dal 18.12.2025, fino a esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.**



Credito d'imposta imballi riciclati

Dalle ore 12:00 del 1.12.2025 fino alla stessa ora del 30.01.2026 è attivo lo sportello per presentare le istanze di fruizione del credito d'imposta per l'acquisto di prodotti e imballaggi che provengono da materiali di recupero. Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell'anno 2024.

AMBITO OGGETTIVO

- Possono accedere al contributo previsto dal bando **tutte le imprese che nell'anno 2024 abbiano sostenuto spese** relative a:
 - a) **prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata**, o da altro circuito post-consumo, degli **imballaggi in plastica**;
 - b) **imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, **inclusi**:
 - i. gli imballaggi in **carta e cartone**, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - ii. gli imballaggi in **legno** non impregnati;
 - c) **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta**;
 - d) **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio**;
 - e) **imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro**.
- Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i prodotti e gli imballaggi devono possedere determinati **requisiti tecnici** e le **certificazioni** di cui all'allegato 1 D.M. 2.04.2024, n. 132.

ATTESTAZIONE E SPESE AMMISSIBILI

- L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
- La citata attestazione, secondo quanto previsto all'art. 5, c. 2 D.M. 2.04.2024, n. 132, deve essere **allegata al modulo di domanda**, pena **esclusione** dall'agevolazione.

Non sono considerate ammissibili le spese riferite all'acquisto di beni che non sono utilizzati nel ciclo produttivo del soggetto beneficiario, configurandosi unicamente come **merce di riven-dita** operata da operatori del commercio.

- Sono **considerate ammissibili** invece le spese sostenute per l'acquisto di pallets e casse in legno, solo se rientrano nella categoria descritta alla lett. b) dell'art. 4, c. 1 D.M. 2.04.2024, n. 132 (150103 imballaggi in legno), a condizione che siano **utilizzati dal soggetto richiedente nel proprio ciclo produttivo** e fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dal D.M. 2.04.2024, n. 132. **Non sono ammissibili le spese accessorie** e non corredate da relativa certificazione/attestazione (come, ad esempio, il **contributo CONAI**).
- I **tappi in sughero** sono **ammessi al contributo**, poiché rientrano nella definizione di imballaggi. Le caratteristiche di compostabilità e biodegradabilità che rendono il materiale idoneo per il recupero devono essere **dichiarate dal fornitore**, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesti dal D.M. 2.04.2024, n. 132.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

- Alle imprese ammissibili all'agevolazione spetta un contributo, sotto forma di **credito d'imposta**, nella misura del **36% delle spese sostenute nell'anno 2024** per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi di cui all'art. 4, c. 1 D.M. 2.04.2024, n. 132, fino ad un importo **massimo di € 20.000,00**.
- Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia **superiore all'ammontare della dotazione finanziaria** dell'intervento per la singola annualità, di cui all'art. 7, c. 1 D.M. 132/2024 (5 milioni di euro), il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

Il credito d'imposta è **alternativo e non cumulabile**, in relazione a medesime voci di spesa, **con ogni altra agevolazione** prevista da normativa nazionale, regionale o europea.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di gennaio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Giovedì 1 gennaio	ETS	Nuovo regime fiscale - Dal 1.01.2026 entra in vigore il titolo X del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) relativo al nuovo regime fiscale per gli Enti del Terzo Settore (ETS). Novità - Per le operazioni effettuate dal 1.01.2026 entra in vigore l'obbligo di collegamento tra registratore telematico e POS.
	Pagamenti elettronici	
Sabato 10 gennaio	Previdenza	Fondo M. Negri, Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr), Fondo M. Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 4° trimestre 2025.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali, a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 4° trimestre 2025.
Lunedì 12 gennaio	Imposte dirette	Principio di cassa allargato - Termine per la corresponsione di redditi di lavoro dipendente o assimilati relativi al 2025, al fine di beneficiare del principio di cassa allargato. Conguaglio - Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12.01 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (art. 23, c. 4 D.P.R. 600/1973).
	Imposte dirette	Assistenza fiscale - I sostituti d'imposta comunicano a dipendenti/collaboratori di voler prestare l'assistenza fiscale nel 2026.
Giovedì 15 gennaio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche indicate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa. Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Venerdì 16 gennaio	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno. Dividendi - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese di dicembre 2025. Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il versamento Iva relativo al mese di dicembre deve essere effettuato entro il 16.01 dell'anno successivo, anche qualora l'importo dovuto sia inferiore a € 100 (art. 2, c. 2 D. Lgs. 108/2024). Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di dicembre 2025, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese novembre 2025.



Principali adempimenti mese di gennaio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 16 gennaio (segue)	Iva (segue)	<p>Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
Martedì 20 gennaio	Inps	<p>Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.</p>
	Conai	Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
Domenica ¹ 25 dicembre	Iva	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 4 ^a rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2025.
		Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente, ovvero la denuncia trimestrale relativa al 4° trimestre 2025. Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un contributo ambientale fino a € 3.000,00 su un determinato materiale, possono inviare al Conai, entro oggi, un'unica dichiarazione annuale per tale materiale (Guida Conai 2025).
Giovedì 29 gennaio	Imposte dirette	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.
	Mod. 770/2025	Dichiarazioni tardive - Fino al 29.01.2026 i contribuenti che non hanno trasmesso la dichiarazione dei redditi entro il 31.10.2025 potranno presentarla tardivamente, applicando le relative sanzioni.
Venerdì 30 gennaio	Imposte dirette	Omessa presentazione - Termine entro il quale effettuare il ravvedimento operoso, con la sanzione ridotta, per l'omessa presentazione del modello 770/2025 entro 90 giorni dalla scadenza.
	Imposta di registro	Modello Redditi - Termine di versamento delle imposte, con la maggiorazione dello 0,40%, per gli eredi di persone decedute successivamente a febbraio 2025.
Sabato 31 gennaio		Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1 ^o del mese, e di quella inherente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
		Regime OSS - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.10.2025 - 31.12.2025 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
		Imballaggi - Fatturazione degli imballaggi e recipienti consegnati nel 2025 e non restituiti.
	Libro inventari	Sottoscrizione - Termine per la sottoscrizione del libro inventari per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2025 in via telematica entro il 31.10.2025.
	Registri contabili	Stampa - Termine per la stampa di registri contabili per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2025 in via telematica entro il 31.10.2025.
	Spese sanitarie	Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - Invio dei dati relativi alle spese sostenute nel 2025 (Decreto MEF 29.10.2025).
	Imposta di bollo virtuale	Opposizione - Entro il 31.01 il contribuente può comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate l'opposizione all'utilizzo delle spese sanitarie nella dichiarazione precompilata mediante apposito modello.
	Imposta sulla pubblicità	Dichiarazione - Termine di presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale, entro il 31.01 dell'anno successivo al pagamento provvisorio dell'imposta di bollo, al fine della liquidazione definitiva della stessa. Nella dichiarazione deve essere riportata, in particolare, l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento.
	Concessioni governative	Versamento - Termine di versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità. Entro il 31.01 deve essere effettuata anche la denuncia di cessazione ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicità, in presenza dei presupposti.
		Versamento - Versamento della tassa annuale sulle concessioni governative per gli atti assoggettati a pagamento annuale.



Principali adempimenti mese di gennaio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Sabato 31 gennaio (segue)	Modello 730/2025	<p>Versamento importi non trattenuti - Termine per il versamento tramite il modello F24 degli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2025, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incipienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti; applicando gli interessi dello 0,4% mensile.</p> <p>Il sostituto d'imposta deve comunicare al soggetto che ha presentato il modello 730/2025 gli importi che deve versare direttamente.</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Inail	<p>Casalinghe - Termine di versamento del premio assicurativo per l'anno 2026.</p>
	Collocamento obbligatorio	<p>Denuncia annuale - Presentazione telematica del prospetto informativo del personale impiegato, in presenza di cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all'ultimo prospetto inviato (art. 9 L. 68/1999).</p>
	Lavoratori sommministrati	<p>Comunicazione - Entro il 31.01 di ogni anno i datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione devono effettuare una comunicazione periodica, alla rappresentanza sindacale unitaria ovvero alle rappresentanze aziendali, relativa ai contratti di somministrazione conclusi nell'anno precedente (art. 36, c. 3 D. Lgs. 81/2015).</p>
	Bonus mamme	<p>Domanda - Termine di presentazione della domanda per il bonus mamme 2025 per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti dopo il 9.12.2025.</p>
	Agenti	<p>Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquide devono essere pagate all'agente.</p>
	Gestori di piattaforme digitali	<p>Comunicazione - Entro il 31.01.2026 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e, ad alcune condizioni, i gestori stranieri "non-Ue" (Fpo), dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app (Prov. Ag. Entrate 20.11.2023). Rientrano nell'obbligo di comunicazione: l'e-commerce, la locazione di beni immobili, l'offerta di servizi personali e le attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto. Restano fuori dall'obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero, sia quelli relativi ai "piccoli inserzionisti".</p>
	Catasto Terreni	<p>Adempimento - Termine per procedere alla presentazione all'Ufficio Tecnico erariale delle variazioni del reddito dominicale e agrario verificatesi nel corso dell'anno solare precedente.</p>
	Variazioni culturali	<p>Adempimento - Termine per dichiarare all'Ufficio Tecnico Erariale le variazioni dello stato e delle qualità dei terreni avvenute nel 2025. I soggetti che presentano la domanda di contribuzione PAC sono esonerati dall'obbligo di comunicazione delle variazioni culturali (art. 2, c. 33 D.L. 262/2006).</p>
	Contributo revisori contabili	<p>Versamento - Termine per effettuare il versamento del contributo obbligatorio dovuto dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.</p>
	Autotrasporto	<p>Rimborso accise - Termine per la richiesta di rimborso/compensazione, da parte delle imprese di autotrasporto, delle accise sui consumi di gasolio effettuati nel 4° trimestre 2025.</p>
	Tasse automobilistiche	<p>Sospensione pagamento tassa di possesso - Termine per la spedizione dell'elenco autovetture acquistate usate o ricevute in procuring a vendere nel 3° quadrimestre 2025, da parte delle concessionarie, al fine di sospendere il pagamento delle tasse di possesso.</p>
	Canone RAI	<p>Dichiarazione di non detenzione - La dichiarazione di non detenzione presentata dal 1.07.2025 al 31.01.2026 esonera dal pagamento per l'intero anno 2026.</p>
	Erogazioni liberali alla cultura	<p>Pagamento - Termine di pagamento del canone 2026 o della 1^a rata trimestrale o semestrale, mediante il modello F24, nei casi previsti.</p>
	Registro attività sportive dilettantistiche	<p>Comunicazioni - Ai sensi dell'art. 38 della L. 342/2000 i soggetti che hanno ricevuto o effettuato erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività Culturali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o effettuate nel periodo d'imposta.</p>
	Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. I) D.L. 13.05.2011, n. 70].